



LEGGE 24 febbraio 1994 n.22 (pubblicata il 28 febbraio 1994)

LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 febbraio 1994.

CAPO I

DEL CAPITANO DI CASTELLO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art.1

(Castelli)

Il territorio della Repubblica è suddiviso in nove Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.

Art.2

(Finalità)

La presente legge disciplina il sistema di elezione, le competenze delle Giunte di Castello e dei Capitani di Castello, al fine di favorire, valorizzare e responsabilizzare la partecipazione dei cittadini, anche in forma diretta, alla vita sociale ed amministrativa della Repubblica, nonchè al fine di stimolare il concorso dei cittadini singoli ed associati all'organizzazione efficiente dei servizi demandati alla competenza o alla vigilanza del Castello.

Art.3

(Composizione della Giunta)

Il Capitano di Castello e la Giunta di Castello hanno sede nella Casa del Castello.

La Giunta di Castello è presieduta dal Capitano di Castello.

Di essa fanno parte inoltre 9 membri nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti e 7 membri nei Castelli con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

Art.4

(Giuramento e decadenza)

Nei quindici giorni successivi alle elezioni, salvo ritardo giustificato, i Capitani di Castello ed i membri delle Giunte eletti prestano giuramento di fedeltà alla Repubblica, nelle forme prescritte, innanzi ai Capitani Reggenti.

Gli eletti che non prestano giuramento entro 60 giorni dalla notifica della elezione decadono dalla carica.

Decade altresì l'eletto che per tre mesi consecutivi non abbia partecipato alle sedute della Giunta, salvo motivate giustificazioni.

Art.5

(Dimissioni, decadenza, morte)

Le Giunte ed i Capitani di Castello durano in carica cinque anni ed esercitano le funzioni loro attribuite sino all'insediamento dei nuovi Capitani e delle Giunte.

In caso di dimissioni, decadenza o morte dei consiglieri di Giunta eletti, il Capitano di Castello procede alla sostituzione con il candidato che segue immediatamente per numero di voti quelli già eletti nella medesima lista. L'eletto entra in carica dopo il giuramento prestato nelle forme e nei modi di cui all'art.4.

In caso di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello si procede a nuove elezioni.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, qualora manchino meno di sei mesi alle elezioni, la Reggenza può provvedere, di concerto con la Giunta, alla nomina di un consigliere della Giunta appartenente alla medesima lista del Capitano di Castello dimissionario, decaduto o morto che adempia a tutte le funzioni proprie del Capitano di Castello fino alla scadenza ordinaria delle elezioni.

La Giunta di Castello è rinnovata totalmente mediante consultazione elettorale, qualora venga a perdere la metà più' uno dei suoi componenti.

Parimenti si procede a nuove elezioni qualora non si possa far luogo a sostituzione dei consiglieri che abbiano presentato le dimissioni, siano decaduti o morti, di cui al secondo comma del presente articolo, per mancanza di candidati non eletti.

Fatti salvi i casi di malattia grave, il Capitano di Castello non può rassegnare le dimissioni dalla carica nei primi due anni del mandato.

Art.6

(Convocazione e decadenza della Giunta)

Le sedute della Giunta di Castello sono pubbliche, fatta eccezione per le questioni riguardanti le persone.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni della Giunta vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Capitano di Castello.

Le sedute sono convocate dal Capitano di Castello almeno una volta al mese ed ogni qualvolta occorra o vi sia la richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri, in quest'ultimo caso l'ordine del giorno deve essere quello indicato nella richiesta di convocazione.

La convocazione avviene, salvo casi straordinari, con un preavviso di cinque giorni e contiene l'ordine del giorno, che deve essere reso pubblico con manifesto da affiggere in appositi spazi della Casa del Castello.

La Giunta, che non si riunisca per l'espletamento delle proprie funzioni e non adempia nell'anno agli obblighi di legge, può essere dichiarata decaduta.

La Reggenza, previo accertamento, dichiara la decadenza della Giunta unitamente al Capitano di Castello e provvede alla convocazione delle elezioni nel Castello per il rinnovo di tali organismi.

Art.7

(Insindacabilità)

I membri della Giunta ed il Capitano di Castello non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati in seno alla Giunta di Castello.

CAPO II

ELEZIONE DEL CAPITANO DI CASTELLO E DEI MEMBRI DI GIUNTA

Art.8

(Elettorato attivo)

L'elezione del Capitano di Castello e dei consiglieri della Giunta avviene mediante votazione diretta.

Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni, che abbiano residenza nel Castello e che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art.2 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche.

Sono ammessi al voto per la elezione di ciascun Capitano di Castello e dei membri di ciascuna Giunta i cittadini sammarinesi iscritti nelle liste elettorali dei singoli Castelli, formate ai sensi della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche.

Le sezioni elettorali sono costituite ai sensi dell'art.3 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche.

La Giunta di Castello di Serravalle è eletta dagli elettori iscritti nelle sezioni di Serravalle e Dogana, che formano un unico collegio elettorale.

Gli elettori residenti a Falciano sono aggregati alla sezione elettorale di Dogana.

Per l'elezione del Capitano di Castello e dei membri della Giunta il corpo elettorale del singolo Castello costituisce collegio unico.

Art.9

(Elettorato passivo)

Oltre alle condizioni generali per essere elettori, è requisito indispensabile per essere eletti l'iscrizione nelle liste elettorali del Castello in cui si è candidati.

Sono incompatibili le contestuali candidature quale Capitano di Castello e quale membro di Giunta.

Il Capitano di Castello ed il Consigliere di Giunta che si candidino alle elezioni politiche decadono automaticamente dalla carica.

Parimenti decade automaticamente dalla carica il membro del Consiglio Grande e Generale che presenti la propria candidatura quale Capitano di Castello o membro di Giunta.

Art.10

(Liste elettorali)

La data di svolgimento delle elezioni del Capitano di Castello e della Giunta è fissata con Decreto Reggenziale almeno 90 giorni prima della stessa.

Chi intende candidarsi a Capitano di Castello o a membro della Giunta di Castello si presenta personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, oppure presso la Casa del Castello innanzi al Capitano di Castello uscente, entro le ore 12,00 del 70 giorno precedente quello delle elezioni e dichiara la propria volontà sottoscrivendo apposito modulo prestampato.

Entro il 65 giorno precedente a quello delle elezioni l'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali renderà pubblico l'elenco dei candidati alla carica di Capitano di Castello e l'elenco dei candidati alla carica di consigliere di Giunta.

Tali elenchi saranno esposti, mediante affissione, alla pubblica visione nel rispettivo Castello.

Spetta alla Commissione Elettorale di cui all'art.4 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive

modifiche verificare le candidature, escludendo quelle che non sono munite dei prescritti requisiti. Tale esclusione, debitamente motivata, deve essere immediatamente notificata, a mezzo Corsore, ai candidati.

Entro il 45 giorno precedente quello delle elezioni ciascun candidato alla carica di Capitano di Castello dovrà formare una lista, di cui egli è capolista, indicando, fra i candidati a membro di Giunta iscritti nell'elenco pubblicato, un numero di persone non superiore a quello dei componenti la Giunta e non inferiore a 5 nei Castelli con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti e non inferiore a 4 nei Castelli con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti.

Non è ammessa la candidatura in piu' di una lista; sono nulle le candidature in piu' di una lista.

La lista così composta deve ottenere da parte degli elettori residenti nel Castello interessato almeno 20 sottoscrizioni in un Castello con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, ed almeno 40 sottoscrizioni in un Castello con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti.

Ogni cittadino elettore nel Castello interessato può sottoscrivere esclusivamente la presentazione di una lista; sono nulle le sottoscrizioni di piu' di una lista.

La firma di coloro che sottoscrivono le liste dei candidati deve essere autenticata da notaio pubblico o dall'Ufficiale di Stato Civile.

Le liste dei candidati, corredate dalle sottoscrizioni prescritte, devono essere presentate dal candidato alla carica di Capitano di Castello o da suo delegato entro le ore 12,00 del 40 giorno precedente quello delle elezioni all'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, che rilascerà ricevuta con numerazione progressiva.

La Commissione Elettorale entro il 38 giorno precedente quello della votazione, verifica le liste dei candidati; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle forme legali prescritte per la sottoscrizione; riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quanto previsto al sesto comma del presente articolo ed elimina quelle con un numero di candidati inferiore; stabilisce mediante sorteggio l'attribuzione della lettera seguendo l'ordine alfabetico a ciascun candidato alla carica di Capitano di Castello, determinandone l'ordine di iscrizione sulla scheda elettorale; comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo di Corsore al candidato alla carica di Capitano di Castello, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

La Commissione Elettorale, nel caso di candidature o di sottoscrizioni da parte di un medesimo soggetto in piu' liste, prende atto della validità esclusivamente della candidatura o della sottoscrizione nella prima lista presentata, secondo l'ordine di cui all'undicesimo comma del presente articolo e della nullità delle altre candidature o sottoscrizioni.

In ciascun Castello le liste dei candidati, così come presentate, sono esposte al pubblico mediante affissione di apposito manifesto.

Art.11

(Comizi elettorali)

La campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta è convocata dal Capitano di Castello uscente con un manifesto reso pubblico 30 giorni prima della data delle elezioni.

Nel manifesto sono pubblicati gli elenchi dei candidati ed indicate le disposizioni sullo svolgimento delle elezioni.

Entro il 25 giorno precedente quello delle elezioni ogni lista dovrà presentare il proprio

programma, che dovrà essere depositato presso la Casa del Castello e conservato dal Capitano di Castello.

Entro 60 giorni dall'adozione del Decreto Reggenziale di cui all'art.10, a cura dell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali vengono espletate tutte le formalità inerenti ai certificati elettorali di cui all'art.11 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche. Tali certificati devono essere consegnati agli elettori entro il 75 giorno successivo alla adozione del Decreto Reggenziale di fissazione della data delle elezioni.

E' applicabile, per quanto compatibile, l'art.12 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche.

Con apposito Decreto Reggenziale saranno stabilite, osservando il criterio della parità, le modalità di divulgazione e pubblicità dei programmi nonché la disciplina della campagna di presentazione.

Art.12

(Scheda elettorale)

La votazione avviene con una scheda unica nella quale sono indicati i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Capitano di Castello scritti in un apposito rettangolo, secondo l'ordine determinato mediante sorteggio e contrassegnato con una lettera seguendo l'ordine alfabetico.

Al centro della scheda sono poste due righe tratteggiate nelle quali devono essere indicate le preferenze per i membri di Giunta.

Le schede sono fornite dall'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali secondo il modello che verrà adottato tramite Decreto Reggenziale, il quale sarà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III

DEL PROCEDIMENTO DELLE ELEZIONI

Art.13

(Rinvio)

Per il procedimento delle elezioni si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, i principi e le norme della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche, nel caso siano compatibili.

Art.14

(Presidenti di seggio e scrutatori)

La Commissione di cui all'art.4 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 e successive modifiche è incaricata di compilare ogni anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante deposito nell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali ed affissione in ogni Castello, una lista di cittadini con funzioni di Presidente di seggio elettorale durante l'anno in corso.

La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti categorie di cittadini sammarinesi elettori e residenti nella Repubblica:

- a) i laureati e i diplomati;
- b) coloro che hanno ricoperto l'ufficio di Presidente di seggio elettorale in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

Sono esclusi da questa lista: i membri del Congresso di Stato, i membri del Consiglio Grande e Generale, il Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali, i sette membri elettivi della Commissione Elettorale, i Magistrati, i Cancellieri dei Tribunali e i Dirigenti del Dipartimento Affari Istituzionali.

Per gli eventuali reclami contro la formazione di questa lista, per la definitività della lista medesima, si richiama quanto disposto dagli artt.23 e 5 della Legge 23 dicembre 1958 n.36.

La Commissione entro il 20 giorno precedente quello della votazione procederà alla nomina dei Presidenti dei singoli seggi elettorali scegliendoli fra i residenti nel Castello. In caso di impedimento di uno o più Presidenti di seggio, la Commissione stessa provvederà alla sostituzione.

La Commissione, fra il 20 ed il 10 giorno precedente le elezioni, procede alla nomina di quattro scrutatori per seggio tra gli elettori residenti nel Castello che siano in possesso almeno del diploma di scuola dell'obbligo, da valutarsi in relazione all'età scolare, esclusi i candidati e le persone che ricoprono le cariche di cui al terzo comma del presente articolo.

Non possono essere nominati Presidenti di seggio e scrutatori i candidati alla carica di Capitano di Castello e a membro di Giunta.

Le nomine a Presidente di seggio e quelle a scrutatore devono essere notificate a mezzo Corsore entro 48 ore dalla seduta della Commissione Elettorale.

L'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di seggio o scrutatore non può astenersi, se non per giustificato motivo.

Art.15

(Formalità precedenti le votazioni)

Alle ore 5 del giorno fissato per la votazione i Presidenti di seggio dovranno recarsi al Palazzo Pubblico per ricevere dal Presidente della Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale occorrente per la votazione, compreso un esemplare della lista di sezione dalla quale la Commissione medesima avrà eliminato i nomi degli iscritti che non compiano il 18 anno di età entro il giorno della votazione, le schede di Stato ed un congruo numero di matite copiative, nonché l'elenco degli scrutatori.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma il Presidente della Commissione Elettorale può delegare il Dirigente della Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato o altro funzionario del Dipartimento Affari Istituzionali.

Le schede verranno consegnate in numero pari a quello degli elettori iscritti aumentato di un quinto.

Le schede dovranno portare il sigillo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed essere firmate sul dorso dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, oppure, per delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni, dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali.

Art.16

(Costituzione del seggio)

Alle ore 6 il Presidente di ogni seggio costituisce l'Ufficio Elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori nominati dalla Commissione Elettorale di cui all'art.14.

Uno degli scrutatori su designazione del Presidente assume le funzioni di vice - Presidente e un altro quelle di Segretario del seggio.

Almeno due dei cinque componenti di seggio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Se il designato a presiedere l'Ufficio Elettorale non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Commissione Elettorale per essere sostituito.

Durante le operazioni elettorali, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il vice Presidente.

In caso di assenza del Segretario ne assume le funzioni il vice-Presidente.

Art.17

(Il voto)

Il voto si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul nome e cognome del candidato a Capitano di Castello prescelto.

L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di due candidati alla carica di membro di Giunta, scegliendo nella lista di cui è capolista il candidato a Capitano di Castello prescelto. La preferenza può esprimersi indicando il nome e cognome del candidato o il suo numero di lista o entrambi.

Se l'elettore ha votato un candidato a membro di Giunta senza apporre il contrassegno per il candidato alla carica di Capitano di Castello, il voto si intende dato alla lista cui appartiene il membro di Giunta prescelto.

Le preferenze espresse per candidati facenti parte di liste diverse da quella a cui appartiene il candidato a Capitano di Castello prescelto sono nulle.

Nel caso di preferenze espresse in eccedenza al numero consentito, si intendono annullati i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne uno dei due. Ai fini della validità del voto l'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle di Stato, non portino il sigillo della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la firma del Segretario di Stato o del suo delegato e la firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;

b) quando presentino scritte o segni destinati a far riconoscere il votante.

Sono da considerarsi bianche le schede che non esprimano il voto per alcuno dei candidati.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi che precedono.

Art.18

(Scrutinio ed operazioni elettorali)

E' proclamato eletto Capitano di Castello il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano d'età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di membro della Giunta si intendono attribuiti tanti voti

quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Capitano di Castello o per i membri di Giunta.

Alla lista cui appartiene il candidato alla carica di Capitano di Castello che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti rispettivamente sei e cinque seggi, compreso quello del Capitano di Castello, a seconda che la popolazione sia superiore o inferiore a 2.000 abitanti, anche se i voti ottenuti sono inferiori alla percentuale del 60%. Qualora la percentuale di voti validi ottenuti sia superiore al 60%, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale di voti validi da essa ottenuti.

I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo D'Hondt.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti membri di Giunta secondo l'ordine di voti di preferenza ottenuti. A parità di voti sono proclamati eletti i candidati più anziani di età.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Capitano di Castello della lista medesima.

Se alle elezioni in un Castello si presenta un'unica lista, le elezioni sono da ritenersi valide qualora abbia votato più del 50% degli aventi diritto e la lista presentatasi abbia ottenuto più del 50% dei voti validi espressi.

I risultati elettorali vengono resi pubblici con Decreto Reggenziale, nel quale sarà indicata la data in cui i Capitani di Castello e le Giunte dovranno riunirsi per l'insediamento.

Art.19

(Incompatibilità)

Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Giunta gli ascendenti ed i

discendenti, i fratelli conviventi, i coniugi. In caso di elezione contestuale prevale quella che ha ottenuto il maggior numero di voti.

CAPO IV

DEI COMPITI DEL CAPITANO DI CASTELLO E DELLA GIUNTA DI CASTELLO

Art.20

(Compiti del Capitano di Castello)

Al Capitano di Castello compete:

- a) rappresentare la Giunta in ogni ambito e sede;
- b) convocare e presiedere le riunioni della Giunta;
- c) predisporre l'Ordine del Giorno, previa verifica delle proposte e richieste pervenute;

- d) dare esecuzione alle deliberazioni della Giunta;
- e) trasmettere, qualora la Giunta deliberi su questioni di rilevante interesse, copia delle deliberazioni al Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello, che è tenuto ad inviarle ai Dicasteri ed agli organismi interessati;
- f) relazionare al Congresso di Stato tramite il Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello;
- g) adempiere ad ogni altra funzione delegata dagli organismi dello Stato;
- h) celebrare matrimoni civili su delega del Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Il Capitano di Castello partecipa con diritto di voto deliberativo alle sedute della Commissione Urbanistica limitatamente agli esami dei commi aventi ad oggetto pratiche di carattere pubblico riguardanti il territorio del Castello.

A tal fine dovrà essere trasmessa al Capitano di Castello, in tempo utile, la documentazione occorrente.

In caso di impedimento, il Capitano di Castello può delegare altro componente della Giunta a partecipare alla Commissione Urbanistica.

Il Capitano di Castello ha facoltà di seguire, stimolare e sollecitare, presso gli Uffici competenti della Repubblica, il regolare svolgimento delle pratiche dei singoli cittadini, degli enti e di corpi sociali del Castello che ne facciano richiesta. Allo scopo, informa periodicamente la Giunta dei propri interventi. La Giunta di Castello, sulla base delle informazioni ricevute, può segnalare agli organi competenti eventuali irregolarità o ritardi e può suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione .

Art.21

(Il Segretario della Giunta di Castello)

Nella prima seduta la Giunta elegge fra i suoi membri il Segretario.

Il Segretario può sostituire, su espressa delega, il Capitano di Castello in caso di assenza o impedimento.

Compito principale del Segretario è la redazione del verbale delle riunioni della Giunta, da approvarsi nella seduta successiva.

Art.22

(Compiti della Giunta di Castello)

Alla Giunta di Castello compete la gestione del Bilancio annuale, la conservazione e la gestione dei beni patrimoniali ad essa trasferiti.

I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.

Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello mediante:

- a) la trasmissione di ordini del giorno, richieste e proposte ad enti ed organismi pubblici;
- b) la presentazione di interpellanze, richieste e proposte al Congresso di Stato, che è tenuto nel termine di 60 giorni a dare risposta in forma scritta ;
- c) l'invito a partecipare alle proprie sedute rivolto ai membri del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale nonché a rappresentanti di enti od organismi istituzionali, affinché riferiscano su questioni che ricadano sotto la loro diretta competenza e responsabilità;
- d) la pubblicazione di proposte, osservazioni e documenti;
- e) la attivazione di assemblee, dibattiti ed incontri pubblici.

La Giunta delibera autonomamente, nei limiti del proprio bilancio annuale, in materia di:

- operatività e funzionamento della Giunta medesima;
- interventi aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale;
- finanziamento di iniziative culturali, ricreative, sportive e sociali, anche in collaborazione con enti, istituti ed associazioni, pubblici e privati;
- progettazione e realizzazione di lavori pubblici di cui alla presente legge secondo le modalità previste dagli articoli 27 e 29.

Le Giunte di Castello possono stabilire rapporti diretti con Enti o Amministrazioni di altri Stati, previo nullaosta congiunto del Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello e della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Le Giunte hanno il compito di coordinare le iniziative culturali, ricreative e sociali promosse nell'ambito del Castello al fine di favorire la collaborazione fra i diversi soggetti operanti nel territorio, nonché le modalità di utilizzo del Centro Sociale da parte della popolazione.

Le Giunte collaborano nell'attività svolta nei tre Centri Sociali che godono di finanziamenti erogati dallo Stato.

L'attività dei Centri Sociali sarà annualmente concordata e programmata con tutte le Giunte di Castello ed il Dicastero alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Art.23

(Attribuzioni e poteri della Giunta di Castello)

La Giunta delibera sulle autorizzazioni per l'attività di commercio ambulante.

La Giunta detta norme in materia di:

- 1) organizzazione e disciplina di mercati in conformità alla Legge 29 maggio 1991 n.69;
- 2) insediamenti commerciali, qualora nelle diverse zone commerciali si manifestino disservizi per la fornitura di beni.

La Giunta, inoltre, è competente a deliberare, sentito il parere degli uffici competenti, in materia di viabilità nell'ambito dei centri abitati.

Il parere è consultivo in riferimento a:

- 1) proposta di piano commerciale limitatamente al territorio del Castello;
- 2) variazione della categoria di appartenenza delle licenze di commercio;
- 3) istanze d'Arengo;
- 4) ricorsi previsti dall'art.20 della Legge 27 marzo 1987 n.40 "Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 5) competenze di cui all'art.3 della Legge 6 luglio 1982 n. 69 "Disciplina dello svolgimento di attività artigianale in immobili privi di specifica destinazione d'uso";
- 6) emanazione del Decreto Reggenziale, proposto dal Comitato per la Protezione Civile, sulla dichiarazione di "calamità naturale ed evento eccezionale", in base all'art.5 della Legge 1 marzo 1983 n. 24";
- 7) proposte di intervento per la prevenzione di eventi calamitosi e per il contenimento di danni alle cose e alle persone. In tale materia la Giunta può fare segnalazioni al Comitato per la Protezione Civile;
- 8) richieste della Commissione per l'Edilizia Residenziale.

La Giunta è tenuta ad esprimere parere in ogni altro caso espressamente previsto dalla legge.

E' competenza della Giunta proporre le denominazioni delle nuove aree di circolazione e la

modifica di denominazioni già esistenti entro i limiti territoriali del Castello a norma dell'art.3 della Legge 26 settembre 1980 n.75.

La Giunta promuove ricerche, studi ed iniziative dirette a favorire e diffondere la conoscenza della storia, del costume e delle tradizioni, nonché delle peculiarità del Castello, avvalendosi della collaborazione degli uffici dello Stato ed anche di enti ed istituti culturali pubblici e privati.

La Giunta ha altresì facoltà di promuovere, in accordo con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e delle opere di antichità e d'arte di cui alla Legge 19 febbraio 1993 n.29 e con gli uffici preposti, misure adeguate per il restauro e la conservazione delle testimonianze artistiche, architettoniche ed archeologiche del passato.

Spetta al Capitano di Castello ed alla Giunta pubblicare mediante affissione negli appositi spazi del Castello atti e provvedimenti sia di interesse del Castello sia di interesse della collettività nei modi e nelle forme previsti dalle leggi e dai regolamenti o secondo specifica disposizione.

I membri delle Giunte di Castello vengono chiamati a rappresentare le Giunte stesse all'interno di organismi collegiali e di commissioni come previsto dalla legge.

Art.24

(Parere delle Giunte sul Bilancio dello Stato)

L'Amministrazione è tenuta a richiedere con completezza di documentazione a ciascuna Giunta di Castello pareri di natura consultiva circa il bilancio annuale di previsione dello Stato.

A tal fine la Giunta ha facoltà di promuovere riunioni in cui dovranno essere analizzate le esigenze del Castello in relazione alle esigenze generali della Repubblica e alle disponibilità di bilancio esistenti, avvalendosi dell'ausilio dei funzionari del Dipartimento Finanze.

Art.25

(Iniziativa legislativa e del referendum popolare)

La Giunta di Castello può presentare alla Reggenza progetti di legge redatti in articoli, con

relazione illustrativa e con indicazione della copertura di spesa su qualsiasi materia, escluse le leggi di amnistia e indulto, le leggi tributarie e di bilancio e le leggi di ratifica di trattati internazionali, perchè vengano posti all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro 90 giorni dalla presentazione.

Il Congresso di Stato, su conforme parere della Commissione Politico Consiliare competente, può, entro i 60 giorni successivi alla presentazione, rinviare il progetto di legge alla Giunta proponente, la quale lo può ritirare, modificare o confermare.

In caso di conferma o di modifica il progetto è posto senz'altro all'ordine del giorno del Consiglio Grande e Generale entro i tre mesi successivi.

Le Giunte di Castello hanno altresì facoltà di promuovere il referendum popolare nelle forme e nei limiti di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.82.

Art.26

(Tutela ambientale)

Il Capitano di Castello, su conforme deliberazione della Giunta di Castello, può richiedere al Servizio di Igiene Ambientale, qualora vi sia un ragionevole fondamento oggettivo, che sia effettuata in via d'urgenza una ispezione al fine di verificare l'esistenza di sostanze inquinanti l'ambiente al di sopra dei limiti di accettabilità fissati per legge.

Il Servizio di Igiene Ambientale deve dare conto dell'avvenuta ispezione in apposita relazione scritta, che dovrà essere trasmessa entro cinque giorni alla Giunta di Castello, al Deputato al Territorio e Ambiente e al Congresso di Stato.

Spetta altresì alla Giunta di Castello richiedere l'intervento del Servizio di Igiene Ambientale qualora sia accertata la presenza di discariche abusive sul territorio.

Art.27

(Verde pubblico e parchi)

La Giunta di Castello ha facoltà di promuovere la realizzazione di zone da attrezzare a verde pubblico e zone a parco nel rispetto dei vincoli e dei procedimenti di cui alla Legge Urbanistica ed alla Legge di Piano Regolatore Generale.

A tale scopo la Giunta può presentare propri progetti che saranno assoggettati alla ordinaria procedura di approvazione e potranno essere finanziati direttamente dalla Giunta anche in collaborazione con enti ed istituti privati e con singoli cittadini.

Art.28

(Conferenza dei Capitani di Castello)

Allo scopo di coordinare l'attività delle Giunte di Castello, anche in relazione all'attività del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, il Dicastero ai Rapporti con le Giunte di Castello su disposizione della Reggenza, convoca i Capitani di Castello almeno una volta nel semestre reggenziale.

In caso di necessità o urgenza la convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre Capitani di Castello.

CAPO V

NORME FINALI

Art.29

(Uso di capitoli di spesa del bilancio dell'A.A.S.P.)

Con legge di bilancio viene riservato annualmente alla Giunta di Castello l'utilizzo di appositi capitoli di spesa dell'A.A.S.P., finanziati dal Fondo di dotazione per manutenzioni, posto a carico del Bilancio dello Stato.

La ripartizione dei fondi fra le singole Giunte viene deliberata dal Congresso di Stato, limitatamente al 75% dell'intera disponibilità nel primo trimestre di ogni anno.

Nell'ambito dei fondi così assegnati ogni Giunta di Castello delibera quali opere di ordinaria

manutenzione, con riferimento alla viabilità, illuminazione pubblica, percorsi pedonali e verde pubblico, debbano essere eseguite.

Eventuali disponibilità non utilizzate a fine esercizio possono essere portate a residuo

dall'A.A.S.P. nell'anno successivo.

L'esecuzione dei lavori deliberati dalla Giunta è affidata ad una squadra all'uopo costituita

dall'A.A.S.P., diretta e coordinata da un direttore dei lavori.

In caso di urgenza e di impossibilità, il Capitano di Castello ed il Direttore dell'A.A.S.P. hanno facoltà di commissionare i lavori necessari anche a ditte private.

Il restante 25% dei fondi disponibili viene, di volta in volta, impegnato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'A.A.S.P. e del Congresso di Stato, in relazione alle esigenze di manutenzione straordinaria segnalate dalle singole Giunte di Castello.

Art.30

(Il fondo per il funzionamento delle Giunte)

Nel bilancio dello Stato è previsto un fondo annuale destinato al funzionamento ordinario e straordinario delle Giunte in relazione ai compiti ad esse demandati.

Il Deputato ai Rapporti con le Giunte di Castello ripartisce tale fondo per metà in parti uguali tra le singole Giunte e per la restante metà in proporzione agli iscritti nelle liste elettorali di ogni singolo Castello.

La liquidazione del fondo viene effettuata per il 50% all'inizio dell'anno finanziario e per il rimanente dopo il controllo amministrativo, da parte della Segreteria Generale Amministrativa, del bilancio consuntivo della Giunta relativo all'anno precedente.

Il fondo destinato a ciascuna Giunta verrà dalla medesima gestito autonomamente.

I rendiconti annuali vengono presentati da ciascuna Giunta al Dicastero per i rapporti con le Giunte di Castello entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo e vengono inviati alla Segreteria Generale Amministrativa per il relativo controllo da effettuarsi entro il 30 aprile.

Art.31

(Retribuzione del Capitano di Castello, del Segretario e dei membri di Giunta)

Il Capitano di Castello e il Segretario della Giunta vengono retribuiti per l'opera prestata nell'ambito del bilancio della Giunta, secondo l'importo che la Giunta stessa determinerà.

Per ogni riunione regolarmente convocata è riconosciuto ai membri della Giunta un gettone di presenza che sarà determinato nell'ambito del bilancio della Giunta medesima.

I membri della Giunta dipendenti da privati o da organismi pubblici hanno diritto a permessi straordinari non retribuiti, qualora debbano svolgere funzioni relative al loro mandato durante l'orario di lavoro.

Art.32

(Regolamento interno)

Per lo svolgimento dei lavori della Giunta di Castello, ove la legge non disponga altrimenti, è riconosciuta alla Giunta la facoltà di adottare un proprio regolamento interno.

Art.33

(Abrogazioni)

E' abrogato il Decreto 12 febbraio 1990 n.23 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Giunte di Castello" e tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Resta in vigore il Regolamento Amministrativo per le Giunte di Castello e il Regolamento per la gestione delle manifestazioni e dei servizi speciali dell'A.A.S.P..

Art.34

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari